



STATUTO

AVES

“ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EUROPEO SOLIDALE- ODV”

TITOLO I

Articolo 1 COSTITUZIONE

1. È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione di volontariato denominata AVES – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EUROPEO SOLIDALE - ODV – di seguito semplicemente “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale ente senza fine di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi sia della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, sia di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'AVES opera su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 2 SEDE

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Viale Carlo Felice 45-45 A, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni sia su tutto il territorio nazionale sia all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 DURATA

- 1 La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Articolo 4 FINALITÀ

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli aderenti, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

sono:

- ✓ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ✓ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- ✓ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- ✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- ✓ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- ✓ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2 Lo spirito dell'Associazione trae origine dal rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

3 L'attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti e deliberati dall'organizzazione.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

7. L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- ✓ rappresentare e tutelare gli interessi economici, culturali e sociali dei cittadini italiani, esteri, comunitari ed extracomunitari senza distinzione di credo politico e/o religioso, privilegiando i bisogni delle fasce più deboli;
- ✓ offrire consulenza ed assistenza gratuita in materia legale, previdenziale, pensionistica, ecc., avvalendosi di esperti nei vari settori.
- ✓ di promuovere qualsiasi altra iniziativa tesa a valorizzare il singolo cittadino e a far crescere il suo ruolo attivo nella società, cercando di contrastare ogni forma di esclusione e pregiudizio sociale, migliorandone la qualità di vita diffondendo la cultura e la pratica della solidarietà;
- ✓ di divulgare ed informare i cittadini sulle opportunità previste dalla legislazione europea, nazionale, regionale e sulle iniziative a loro favore deliberate dagli enti locali e territoriali;
- ✓ svolgere manifestazioni sportive, culturali, ricreative, folcloristiche e spettacoli.;

- ✓ iniziative per il sostegno morale e materiale, in Italia ed all'Estero, degli anziani, dei bambini, degli ammalati, degli immigrati e dei bisognosi in genere anche attraverso la gestione di case di cura, di riposo e qualsiasi altra iniziativa a sollievo della sofferenza ecc.;
- ✓ l'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione, informazione ed assistenza al pubblico, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, tra cui la collaborazione con gli Enti locali attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché la partecipazione di altre associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- ✓ l'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione e verrà data menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

TITOLO III

Articolo 5 SOCI

1. L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
2. Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti che condividono gli scopi e le attività associative ed intendono collaborare per il raggiungimento degli stessi in modo esclusivamente gratuito, senza alcuna possibilità di instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato.
3. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
4. I soci si distinguono in:

- **Soci ordinari:** chi desidera essere ammesso a socio volontario dell'associazione deve prendere visione dello statuto e dopo aver valutato il tipo di apporto che egli potrebbe dare, deve presentare domanda iscritta al Consiglio Direttivo Nazionale e versare la quota associativa.

I soci ordinari partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, espletando attività di diffusione, coordinamento e controllo della Stessa;

- **Soci sostenitori:** sono soci sostenitori, coloro i quali, pur condividendo i principi e le iniziative di AVES decidono di non partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, contribuendo, però, alla realizzazione dei progetti della Stessa attraverso il versamento di contributi volontari.

Articolo 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

3. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio e dovrà essere versata entro il trentuno gennaio di ogni anno, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare sin dalla loro iscrizione alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali.

5. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti: all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione; a pagare la quota sociale nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

6. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

7. Le statuizioni summenzionate sono rivolte ai soci ordinari, i quali, come specificato all'art. 5 del presente Statuto, operano attivamente all'interno dell'Associazione, infatti, da tali doveri sono esonerati, invece, i soci sostenitori vista la loro estraneità all'attività di AVES.

8. I soci devono essere assicurati come previsto dalla legge n. 266/91.

9. L'adesione all'AVES non è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni, sindacati ed enti privi di finalità di lucro.

10. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

11. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

12. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 7

PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

1. Decesso;
2. Mancato versamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del

Consiglio Direttivo trascorsi trenta giorni dal termine previsto per il versamento della quota sociale annuale.

3 Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

4 Esclusione: qualora il Socio non operi in conformità ai fini statutari e compia atti contrari a quanto previsto dal presente Statuto e/o lesivi dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, e il socio interessato potrà far pervenire, entro trenta giorni memorie difensive. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale deve pronunciarsi entro i trenta giorni successive al ricevimento di dette note difensive.

5 Gli associati che abbiano, comunque cessato di aderire all'Associazione non possono richiedere le quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

Articolo 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) Organo di controllo
- e) Organo di revisione

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 9

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci ordinari e le sue deliberazioni sono prese in conformità alla legge e al presente Statuto e devono essere ottemperate da tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare i rendiconti economici e finanziari preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente Nazionale;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;

- e) stabilire l'entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) deliberare in seconda istanza circa la esclusione dei soci, qualora il socio interessato ne faccia richiesta.
- g) su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- h) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
- j) eleggere, eventualmente, i componenti dell'organo di controllo.
- k) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Articolo 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata presso la Sede Nazionale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei rendiconti economici finanziari.
- 2 Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò sia richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
3. La convocazione è fatta dal Presidente Nazionale dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, in altre parole con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima sia di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 11

DELEGHE

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale annuale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea Nazionale constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento all'Assemblea Nazionale.

Articolo 12

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Ogni Socio ordinario ha diritto a un voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima sia in

seconda convocazione. Lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima sia in seconda convocazione.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'Assemblea.

5 Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

6 I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

7. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti sia assenti.

8. Ogni Socio ordinario ha diritto di consultare i verbali delle sedute dell'assemblea redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 13

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di membri scelti tra i Soci non inferiore a tre e non superiore a nove incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Nazionale, determinando di volta in volta il numero dei membri.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge il Vicepresidente
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea Nazionale per nuove elezioni.
6. Le nomine e ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo Nazionale risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:
 - a) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
 - b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - c) predisporre i rendiconti economici finanziari dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) determinare l'ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;
 - e) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci.
 - f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri enti aventi finalità analoghe o connesse alle proprie;
 - g) demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;
 - h) preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita

dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;

Articolo 15

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente Nazionale ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio e/o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
2. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere inviata comunicazione alle riunioni almeno otto giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
3. La convocazione della riunione è fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica), la quale indicherà il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16

VALIDITÀ DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello Stesso.
2. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio, il più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti;

Articolo 17

SEGRETARIO – TESORIERE – VICE PRESIDENTE

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, cura le tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere collabora con il Presidente a cui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili.
3. In assenza del Presidente Nazionale l'associazione viene rappresentata dal Vice Presidente Nazionale.

Articolo 18

PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.
2. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci ordinari.
3. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
4. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti,

ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

5. In particolare compete al Presidente Nazionale:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie.
- f) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

6. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

7. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 19

ORGANO DI CONTROLLO

- 1.** L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- 2.** L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 3.** Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 4.** Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1.** È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V

Art. 21

LIBRI SOCIALI

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - ✓ il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Nazionale
 - ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - ✓ il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Nazionale.

Articolo 22

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali o e produttive marginali.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione può inoltre compiere tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
3. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
 - beni mobili ed immobili;
 - donazioni, lasciti o successioni;
4. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 23

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI ED OBBLIGO UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 24

BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo

gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 25 **BILANCIO SOCIALE**

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26 **PERSONALE RETRIBUITO**

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 27 **(RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI)**

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 **RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE**

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Articolo 29 **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 30 **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'acronimo ETS – ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.